

STATUTO

MICROCREDITO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT CORSO MARTIRI
DELLA LIBERTA 38

Numero REA: CT - 367209

Codice fiscale: 05447060871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

	I suddetti membri del Consiglio d'Amministrazione e membri del	
	Collegio Sindacale accettano la carica loro conferita,	
	dichiarano che nei loro confronti non sussiste alcuna causa di	
	ineleggibilità o di decadenza prevista dalla legge e	
	specificatamente dagli artt.2382 e 2399 del codice civile e	
	dall'art.10 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2014 n.176 in	
	attuazione dell'art.111 comma 5 del decreto legislativo 1	
	settembre 1993 n.385 nonchè di essere in possesso dei	
	requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art.8	
	del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2014 n.176 sopra	
	richiamato; i medesimi incaricano me notaio di richiedere	
	l'iscrizione della loro nomina al Registro delle Imprese.	
	La Società sarà retta e disciplinata oltre che dalle	
	disposizioni di legge in materia, da quelle del presente atto	
	nonchè dello Statuto Sociale.	
	Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico	
	della società ed il loro importo globale ammonta	
	approssimativamente ad euro millequattrocento/00.	
	NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	L'organizzazione ed il funzionamento della società cooperativa	
	sono regolati dal seguente statuto.	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	"MICROCREDITO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	

	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	1. E' costituita la Società cooperativa sociale denominata	
	"Microcredito San Michele Società Cooperativa Sociale".	
	Art.2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Catania.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in	
	altri Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie.	
	La società cooperativa potrà istituire e/o sopprimere delle	
	proprie succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in tutto	
	il territorio nazionale e nei paesi della CEE.	
	Art.3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso alla approvazione della	
	deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4 - Scopo mutualistico	
	1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	2. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è	
	quello dell'interesse generale della comunità alla promozione	

	umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi sociali ai sensi dell'art.1 lettera a)	
	della legge n.381/1991.	
	3. In particolare, la Cooperativa ha lo scopo di far	
	partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità,	
	applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attività ai	
	principi della libera e spontanea cooperazione,	
	dell'autogestione e dell'associazionismo di base, ponendosi in	
	un quadro generale di critica costruttiva al sistema	
	finanziario vigente. Essa si pone, infatti, nell'ottica di una	
	finanza reale e non speculativa, mutualistica, condivisa e	
	partecipata, che ponga al centro la persona e la sua	
	promozione individuale e collettiva, mirando a ristabilire la	
	giustizia attraverso un'economia di uguaglianza e garantendo	
	la massima trasparenza nell'intera filiera del denaro.	
	La Cooperativa - nel pieno rispetto delle vigenti leggi -	
	intende:	
	a) operare nel campo dell'attività finanziaria del	
	microcredito, perseguendo con rigore il principio dello	
	sviluppo solidale della collettività;	
	b) sostenersi con gli interessi finanziari nei limiti	
	stabiliti dalle norme sul microcredito e con ulteriori	
	modalità, segnatamente mediante:	
	sobrietà gestionale, partecipazione responsabile mediante	
	l'autotassazione e l'autofinanziamento dei soci, percorsi di	

	accompagnamento nell'ambito dei finanziamenti richiesti,	
	raccolta fondi e/o contributi, recupero costi vivi	
	direttamente connessi alla pratica;	
	c)sostenere iniziative che promuovano: la cultura di un	
	uso responsabile e critico del denaro, sia da parte delle	
	persone che di enti pubblici e privati, concependo il denaro	
	come mezzo di scambio e non come bene in sé, né come strumento	
	di potere con le sue logiche di accumulo, profitto e	
	competizione; l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla	
	fruizione di strumenti e servizi da parte di coloro che oggi	
	il mercato esclude; la riduzione dell'impatto ambientale, la	
	tutela del territorio e la "rinnovabilità" delle risorse;	
	attività fondate su percorsi creditizi condivisi e	
	sostenibili, basati su garanzie personali e relazionali; la	
	nascita e lo sviluppo di altre iniziative finanziarie che	
	perseguano gli stessi fini e siano in sintonia con i principi	
	e i valori della Cooperativa, salvaguardandone le rispettive	
	autonomie. Tra queste assumono particolare rilievo le realtà	
	di microcredito già esistenti o in divenire; l'autogestione	
	intesa come promozione di una più profonda coscienza	
	collettiva che faccia sperimentare un modo partecipativo di	
	organizzarsi nel lavoro e nella vita di gruppo.	
	4. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci, purché	
	in modo non prevalente e comunque in sintonia con lo scopo	
	sociale.	

	Art. 5 - Oggetto sociale	
	1. Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto:	
	a) lo svolgimento e lo sviluppo di attività di microcredito	
	congiuntamente ad un'azione continua nei confronti della	
	società che abbia obiettivi di inclusione sociale e	
	finanziaria, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.111,	
	comma 4 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n.385,	
	nel testo modificato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010,	
	n.141, dal Decreto Legislativo 14 dicembre 2010, n.218 e dal	
	Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n.169 e successive	
	modifiche e integrazioni, così come regolate dal Titolo IV del	
	Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre	
	2014, n.176. In particolare: concedere finanziamenti a persone	
	fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o	
	sociale, nei limiti quantitativi stabiliti dalla legge, non	
	assistiti da garanzie reali, accompagnati dalla prestazione di	
	servizi ausiliari di bilancio familiare, con lo scopo di	
	consentire l'inclusione sociale e finanziaria del	
	beneficiario;	
	b) collaborare e cooperare con altre associazioni,	
	organizzazioni, istituzioni pubbliche o private per progetti	
	di inclusione finanziaria e sociale attraverso strumenti di	

	microcredito e microfinanza rivolti alle fasce più deboli e	
	più svantaggiate della popolazione;	
	c) stipulare accordi di collaborazione ed assumere	
	partecipazioni in società cooperative e non, associazioni o	
	entità di varia natura che operino in armonia con lo scopo	
	sociale;	
	d) compiere ogni altra attività che sia utile al	
	raggiungimento degli scopi sociali, come ad esempio: stipulare	
	convenzioni con enti pubblici o privati; accedere a	
	finanziamenti pubblici o privati; svolgere ogni altra	
	operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria consentita	
	dalla legge; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31.01.1992, n.59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	2. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	

	3. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art.2545 septies c.c.	
	Art.6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e	
	le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica	
	tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto	
	costitutivo.	
	Art.7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal	
	presente statuto, le disposizioni sulla società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 c.c.	
	determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza	
	indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello	
	statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno	
	diritto di recesso.	

	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 8 - Soci cooperatori ordinari	
	1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	2. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	a) LE PERSONE FISICHE: che abbiano compiuto 18 (diciotto)	
	anni di età; che possano contribuire con la loro	
	partecipazione diretta o indiretta alla vita della	
	Cooperativa; che condividano i fini sociali.	
	b) LE PERSONE GIURIDICHE: che operino in conformità ai fini	
	e allo scopo sociale della Cooperativa, e quindi non	
	perseguendo prevalentemente il lucro e agendo, invece, per il	
	benessere del territorio; che possano contribuire con la loro	
	partecipazione diretta o indiretta alla vita della	
	Cooperativa.	
	3. L'ammissione di soci persone giuridiche è subordinata al	
	raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art.2522,	
	comma 1 del codice civile.	
	4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che	
	esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia	
	e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa così da	

	potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa.	
	Art. 9 - Domanda di ammissione	
	1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, cittadinanza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	3. L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati	
	al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	

	precedente art.8.	
	4. L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art.8, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	6. L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione	
	non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può,	
	entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione	
	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	7. Gli Amministratori, nella relazione di bilancio, o nella	
	nota integrativa alla stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 10 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori	
	1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque	

	virgola zero zero).	
	2. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo	
	di quote pari a 4 (quattro).	
	3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 11 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art.9. Salvo espressa	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione	
	può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di	
	quote detenuto dal socio.	
	3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 12 - Obblighi del socio	
	1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	

	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 13 - Diritti dei soci	
	1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	2. Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	

	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo	
	Amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno, tramite fax o via email.	
	4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della Cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la Cooperativa.	
	Art. 14 - Perdita della qualità di socio	
	1. La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 15 - Recesso del socio	
	1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che non condivida più gli scopi della Cooperativa;	

	d) che si trovi in condizioni di stretta necessità	
	finanziaria.	
	2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici)	
	giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della	
	delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità	
	del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni	
	inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso	
	è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30	
	(trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,	
	è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la	
	società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	4. Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi al tribunale.	
	5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	

	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Cooperativa,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	6. Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 16 - Esclusione	
	1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che	
	ineriscano al rapporto mutualistico, nonché alle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 10 (dieci) giorni, non adempia al versamento	

	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo.	
	2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 17 - Liquidazione	
	1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art.29.6	
	lett. c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio di esercizio nel quale si è verificato	
	lo scioglimento del rapporto sociale.	
	2. La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma	
	3 c.c.	
	3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	

	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art.	
	2545 quinquies c.c., la cui liquidazione, unitamente agli	
	interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un	
	termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 18 - Morte del socio	
	1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente art.17.	
	2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei)	
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di	
	tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 c.c.	
	4. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art.9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	

	sensi dell'art.17.	
	5. In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La	
	Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art.9.	
	6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art.17.	
	Art. 19 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio di	
	esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	2. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16.1,	
	lettere b), c), d), e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	

	partecipazione calcolata come sopra.	
	3. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 c.c.	
	4. Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 20 - Requisiti, ammissione e obblighi	
	1. Ai sensi dell'art.2 della legge n.381/1991, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali della medesima.	

	Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	2. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a euro 100,00 né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	3. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	l'Organo Amministrativo che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	4. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.	
	5. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art.12; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
	sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed	

	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal	
	regolamento interno.	
	6. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	
	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi	
	previsti dal precedente art.16, compatibilmente con la	
	particolare natura del suo rapporto sociale.	
	7. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 21 - Soci sovventori	
	1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con	
	deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il	
	potenziamento aziendale di cui all'art.4 della legge	
	n.59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi	
	sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere	
	ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi	
	vigenti.	
	2. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che	
	persone giuridiche. L'ammissione dei soci persone giuridiche è	

	però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci	
	di cui all'art.2522, comma 1 del codice civile.	
	Art. 22 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento/00)	
	ciascuna.	
	2. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	
	pari a 10 (dieci).	
	Art. 23 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previa gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	3. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 24 - Deliberazione di emissione	
	1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	

	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti	
	attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	

	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	4. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 25 - Recesso dei soci sovventori	
	1. Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla	
	decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO SOCIALE E MUTUALITA'	
	Art. 26 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e	
	volontari;	

	- dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	b) - dalla riserva legale;	
	c) - dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) - dalla riserva straordinaria;	
	e) - da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o	
	prevista per legge;	
	f) da fondi e contributi pubblici e privati;	
	g) da qualunque liberalità venga fatta a favore della	
	Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.	
	2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci	
	nel limite delle quote sottoscritte.	
	Art.27 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore	
	minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota di valore inferiore o	
	superiore al limite previsto dalla legge.	
	Art.28 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	

	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori,	
	durante la vita della cooperativa ed all'atto del suo	
	scioglimento;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art.29 - Bilancio d'esercizio	
	1. L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al	
	31 dicembre di ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla	
	legge.	
	3. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni,	
	qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze	

	relative alla struttura ed all'oggetto della società	
	cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati	
	separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	5. Gli amministratori e i sindaci debbono, nelle relazioni di	
	cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificatamente	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico.	
	6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo alla	
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio	
	1992, n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	mutualistici;	

	e) alla riserva straordinaria;	
	f) ad eventuali riserve statutarie e volontarie.	
	5. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 30 - Ristorni	
	1. L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene	
	effettuata, su proposta dell'Organo Amministrativo,	
	proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro	
	prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite	
	dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente	
	statuto.	
	2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i	
	criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da	
	regolamento.	
	3. L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	- mediante aumento proporzionale del rispettivo capitale	
	sociale con l'emissione di nuove quote;	
	- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al	
	presente statuto.	
	TITOLO VII	
	DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE E MODALITA'	
	Art.31 - Decisioni dei soci	

	1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli	
	amministratori, dell'esclusione o della limitazione del	
	diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio.	
	3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione	

	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle	
	forme, rispettivamente, di cui agli artt.32 e 33.	
	4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art.35.	
	Art. 32 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta	
	1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più	
	amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	
	per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	2. Ai soci è assegnato il termine di 15 (quindici) giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e	
	sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la	
	proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a	
	giorni 5 (cinque) e non superiore a giorni 30 (trenta).	
	3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	4. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto	

	è considerata voto contrario.	
	5. L'Organo Amministrativo deve raccogliere le consultazioni	
	ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori ed ai sindaci indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato sulla proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci ed i documenti pervenuti alla Cooperativa e	
	recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere	
	conservati dalla Cooperativa. Tutti i detti documenti possono	
	anche essere redatti e spediti su supporto informatico,	
	corredato di firma digitale.	
	Art. 33 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto	
	1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi	
	di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e	
	non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei	
	soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai	

	sensi del precedente art.32. Esso consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro	
	riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione,	
	del quale il socio consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora	
	pervengano alla Cooperativa, nelle forme sopraindicate ed	
	entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della prima	
	comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il	
	<i>quorum</i> deliberativo previsto al successivo art.34.2.	
	3. L'Organo Amministrativo deve raccogliere i consensi scritti	
	ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori, a tutti i sindaci indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	4. Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono	
	essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei	
	soci.	

	5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	
	della volontà dei soci devono essere conservati dalla	
	Cooperativa. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	Art. 34 - Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e <i>quorum</i>	
	1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	agli artt.32 e 33 del presente statuto, se iscritto a libro	
	soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se	
	socio cooperatore o i voti previsti dall'art.24.2 se socio	
	sovventore oppure dall'art.38.4 se socio cooperatore persona	
	giuridica.	
	2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili	
	a tutti i soci.	
	Art. 35 - Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare	
	1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed	
	e) del precedente art. 31.2 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisione dei soci	

	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel	
	rispetto del metodo collegiale.	
	2. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo	
	Amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purché nell'ambito del territorio italiano.	
	3. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino dal libro dei soci.	
	4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il	
	caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	
	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive	
	alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti	
	convocazioni non si raggiungesse il <i>quorum</i> costitutivo	
	necessario.	

	5. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 36 - Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare: costituzione e quorum deliberativi	
	1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione e successive convocazioni l'Assemblea	
	è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione	
	del tipo e sulla fusione della Cooperativa oppure sul	
	trasferimento della sede sociale anche in altre località del	
	territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto	
	favorevole del 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto; dalla terza convocazione in	
	poi l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	

	presenti.	
	Art. 37 - Votazioni	
	1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salva diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	

	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne	
	siano, i luoghi audio o video collegati a cura della	
	Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno	
	presenti il presidente e il segretario.	
	Art. 38 - Voto	
	1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2.	
	4. Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 8.3	
	è possibile attribuire più voti, ma non oltre 5 (cinque), in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega	
	non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	

	bianco.	
	Art. 39 - Presidenza dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	TITOLO VIII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 40 - Forma di amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina, da un amministratore	
	unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a	
	sette membri secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di	
	amministrazione.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	

	Gli amministratori durano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Qualora sia nominato il consiglio di amministrazione,	
	l'assemblea provvede anche alla nomina del presidente	
	scegliendolo fra i membri del consiglio stesso e potrà,	
	inoltre, nominare uno o più vice presidenti ed un segretario,	
	scegliendoli fra i membri del consiglio stesso; qualora a ciò	
	non provvedesse l'assemblea, lo farà lo stesso consiglio.	
	Art. 41 - Compiti degli Amministratori	
	1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per	
	la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	2. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	

	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	3. Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	Cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici,	
	determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le	
	relative mansioni.	
	Art. 42 - Metodi decisionali semplificati	
	1. Nel caso in cui la Cooperativa sia amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo	
	quanto previsto nel successivo art.43, sono adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso	
	Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	2. La consultazione scritta avviene su iniziativa del	
	Presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in	
	una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti	
	i consiglieri e ai sindaci con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	

	3. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi	
	di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e	
	non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei	
	consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di	
	decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun	
	consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento	
	oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente	
	dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi	
	possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	4. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi	
	compresi il telefax e la posta elettronica.	
	5. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il	
	voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 43 - Metodo decisionale collegiale	
	1. Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di	
	Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione	
	collegiale.	
	2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato	
	e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	

	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio: fax, posta	
	elettronica), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.	
	3. Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 44 - Integrazione del Consiglio	
	1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 c.c.	
	2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico	
	o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 45 - Compensi degli Amministratori	
	1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo,	
	se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli	

	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti	
	attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 46 - Rappresentanza	
	1. L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo	
	Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	2. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	3. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	5. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX	

	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 47 - Collegio sindacale	
	1. I soci provvedono alla nomina del Collegio sindacale che ha	
	anche funzioni di controllo contabile, ai sensi dell'art. 11,	
	comma 2, lettera c) del Decreto del Ministro dell'Economia e	
	delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176.	
	2. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	con decisione dei soci.	
	3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Art. 48 - Compiti	
	1. Il Collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila	
	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile della Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 49 - Controllo contabile	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il	
	collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In	
	tal caso deve essere integralmente costituito da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	

	della Giustizia, oggi tenuto presso il Ministero dell'Economia	
	e delle Finanze.	
	Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile	
	sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da	
	una società di revisione iscritti presso il registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a	
	norma di legge.	
	Art. 50 - Requisiti di onorabilità e professionalità	
	1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco	
	e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro	
	che si trovano nelle situazioni indicate dall'articolo 7,	
	comma 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze	
	17 ottobre 2014, n.176, o si trovano in una delle condizioni	
	di ineleggibilità o decadenza previste dagli articoli 2382 e	
	2399 del codice civile.	
	Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione	
	devono essere scelti secondo criteri di professionalità e	
	competenza e devono essere in possesso dei requisiti di	
	onorabilità e professionalità previsti dall'art.8 del Decreto	
	Ministeriale 17 ottobre 2014 n.176, sopra richiamato,	
	attuativo dell'art.111 comma 5 del decreto legislativo 1	
	settembre 1993 n.385.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 51 - Scioglimento	

	1. La Cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la	
	sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che	
	l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'Assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'Assemblea.	
	2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo	
	Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge nel termine 30 (trenta) giorni dal loro	
	verificarsi.	
	3. L'Assemblea Straordinaria eventualmente convocata	
	dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori	
	determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri liquidativi dell'organo	

	liquidatore.	
	Art. 52 - Devoluzione	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione in conformità al presente statuto e in	
	ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera d) c.c.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 53 - Regolamenti	
	1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed	
	i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	2. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Art. 54 - Rinvio	
	1. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile	
	contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	

	delle società a responsabilità limitata.	
	Il presente atto, dattiloscritto a mia cura da persona di mia	
	fiducia ed in parte scritto di mia mano, è stato da me notaio	
	letto ai comparenti che l'approvano.	
	Consta di quattordici fogli su cinquantadue pagine intere e	
	sin qui della presente.	
	Viene sottoscritto alle ore diciannove.	
	F.to Mario Rito Ricca	
	F.to Elio Bosco	
	F.to Rosa Maria Carmela Lo Coco	
	F.to Greco Rito	
	F.to Fagone Feliciano	
	F.to Bongiovanni Rossella	
	F.to Puleo Salvatore	
	F.to Salvatore Bonaccorso	
	F.to Cannavò Lucio	
	F.to Antonio Nicolosi	
	F.to Giovanni Greco	
	F.to Leonarda Antonella Sgroi notaio	
	Registrato a Giarre il 13 marzo 2017 al n.781 serie 1T.	
	Esente da Imposta di bollo.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3	

[illegible]